

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(DE MITA)

dal Ministro della Sanità
(DONAT-CATTIN)

e dal Ministro dell'Ambiente
(RUFFOLO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(FANFANI)

col Ministro del Tesoro
(AMATO)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(MANNINO)

col Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali
(MACCANICO)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(VASSALLI)

e col Ministro dei Lavori Pubblici
(FERRI)

(V. Stampato Camera n. 4037)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 luglio 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 luglio 1989*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 giugno 1989, n. 229, recante misure urgenti per il miglio-
ramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle
risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 giugno 1989, n. 229, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 febbraio 1989, n. 49, 14 aprile 1989, n. 130, e 21 aprile 1989, n. 136.

Art. 2.

1. Tutte le acque presenti nel sottosuolo nazionale, ancorchè non estratte, hanno attitudine ad usi di pubblico generale interesse.

2. L'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee sono consentite per gli usi domestici e dell'azienda agricola familiare singola ed associata. Gli altri usi sono consentiti nel rispetto delle previsioni del piano di bacino, previa opportuna istruttoria della competente amministrazione, sentiti i soggetti gestori di impianti di acquedotto ed i consorzi di bonifica ed irrigui.

3. I pozzi comunque interferenti con le risorse idriche sotterranee destinate al consumo umano sono soggetti a censimento. I pozzi abusivi e quelli che costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica e l'integrità delle acque sotterranee sono chiusi con provvedimento dell'amministrazione competente e a spese del proprietario del fondo.

4. Le acque minerali e termali e le acque per uso geotermico restano regolate da leggi speciali.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori

pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'agricoltura e foreste e della sanità, si provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in attuazione delle disposizioni del presente articolo, ed alla disciplina della fase transitoria.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 1989, N. 229

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Tutela delle acque sotterranee*). - 1. L'articolo 94 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

“Art. 94. - 1. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione in tutto il territorio nazionale.

2. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee devono essere compatibili con le capacità di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino.

3. Qualora sia accertato l'abbassamento del livello delle falde, nei periodi di siccità, e quando lo richiedano le esigenze di tutela qualitativa delle acque, l'amministrazione competente può disporre una riduzione dei quantitativi estraibili in base a regolare titolo e una modificazione delle modalità di emungimento”.

2. I consorzi di bonifica ed irrigui collaborano con le regioni e con le amministrazioni statali per la tutela delle acque sotterranee e sono tenuti a controllare il regime delle falde idriche sotterranee e a rendere pubblici i dati raccolti.

3. Chiunque, non associato ai consorzi irrigui e di bonifica, utilizzi canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e comunque compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Classificazione delle acque*). - 1. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, è sostituito dal seguente:

“Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile devono essere comunque classificate da ciascuna regione nelle categorie A1, A2, A3, entro il 31 dicembre 1989. Le suddette categorie corrispondono a tre diverse classi di qualità di acque superficiali le cui caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche sono indicate nell'allegato al presente decreto”».

Dopo l'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 2-bis. - (*Gestione unitaria dei servizi*). - 1. Gli ambiti territoriali ottimali per la gestione unitaria dei servizi di acquedotto, fognature e depurazione sono individuati entro il 30 marzo 1990 dalle regioni, anche d'intesa, ovvero, se necessario, dalle autorità di bacino competenti ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla base di criteri e indirizzi definiti entro il 31 dicembre 1989 ai sensi dell'articolo 4 della predetta legge.

2. Entro il 31 dicembre 1991, con legge regionale sono disciplinati l'affidamento dei predetti servizi unificati a consorzi obbligatori dei comuni compresi negli ambiti individuati, nonché le modalità di gestione della fase transitoria ed il trasferimento dei rapporti giuridici. I consorzi possono gestire i servizi anche mediante società a maggioranza pubblica, cui partecipino enti locali e loro aziende municipalizzate, altri enti pubblici e soggetti privati.

3. I consorzi obbligatori sono istituiti sulla base di uno statuto-tipo definito ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Art. 2-ter. - (*Uso plurimo delle acque*). - 1. Al fine di determinare l'uso plurimo delle acque superficiali e salvaguardare il regime delle acque sotterranee, le regioni possono prevedere la realizzazione di acquedotti industriali in regime di concessione di costruzione e gestione. Per le medesime finalità i consorzi di bonifica ed irrigui possono utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. Deve essere assicurata la restituzione dell'acqua con caratteristiche qualitative compatibili con le successive utilizzazioni e principalmente l'uso irriguo. Per i predetti usi resta fermo il canone per l'uso irriguo a carico dei consorzi concessionari. Alla concessione degli altri usi si provvede secondo le norme del capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, ed i proventi relativi rientrano tra quelli previsti all'articolo 100 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Mappatura degli impianti di acquedotto*). - 1. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce con decreto i criteri generali per la mappatura delle opere di attingimento, di raccolta e di potabilizzazione dell'acqua fornita all'utenza. Le regioni, sulla base dei predetti criteri, emanano le relative norme integrative e di attuazione entro sei mesi dall'emanazione del citato decreto ministeriale.

2. Entro un anno dall'emanazione delle normative regionali di cui al comma 1, i soggetti gestori di impianti pubblici di acquedotto redigono e mettono a disposizione la mappatura di cui al comma 1 alle unità sanitarie locali, ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, ai comuni ed alle regioni territorialmente interessate».

L'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Approvvigionamento idrico autonomo*). - 1. Le regioni, sentiti i comuni interessati, stabiliscono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure di tutela di pozzi d'acqua privati e delle sorgenti destinati al consumo umano.

2. I proprietari ed i possessori dei pozzi di cui al comma 1 sono obbligati a sottoporre almeno ogni anno a loro spese i pozzi medesimi e le acque utilizzate a controlli sanitari, secondo le modalità indicate dalle regioni.

3. I proprietari e possessori di pozzi di cui al comma 1, che prestano la loro opera per la definizione del monitoraggio delle fonti acquifere secondo i piani predisposti dalle istituzioni pubbliche, possono beneficiare dei contributi che le regioni predispongono al fine di effettuare i controlli e l'eventuale risanamento dei punti di emungimento delle acque.

4. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo modificato dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 62, è sostituito dai seguenti:

“Tutti i soggetti che al di fuori dei pubblici servizi di acquedotto si approvvigionano di acqua destinata a qualsiasi uso, anche non potabile, devono denunciare i quantitativi prelevati alle province, con periodicità non superiore all'anno, rispettando le modalità e fornendo gli ulteriori dati, concernenti le opere di derivazione e l'utilizzazione delle risorse, stabiliti dalle regioni. I soggetti di cui all'articolo 93 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le imprese familiari coltivatrici singole e associate che utilizzano l'acqua per uso agricolo sono tenuti alla denuncia su richiesta delle province in relazione ad esigenze di tutela quantitativa e qualitativa delle acque.

Per assicurare la corretta gestione del patrimonio idrico sotterraneo le province si avvalgono, mediante convenzione, dei soggetti gestori di pubblici acquedotti individuati dalle regioni.

Ciascun soggetto gestore di pubblico acquedotto individuato dalla regione deve: *a)* provvedere all'installazione di contatori o comunque di idonei strumenti di misura per i prelievi di cui al quarto comma; gli utenti sono tenuti a corrispondere il nolo contatore a canone fisso, il quale è stabilito con le procedure disposte per la fissazione delle tariffe idriche; *b)* vigilare sulla corretta manutenzione dei pozzi d'acqua e provvedere a segnalare alle amministrazioni competenti i pozzi abusivi, nonché gli usi non corretti delle risorse idriche sotterranee; *c)* trasmettere una relazione annuale all'amministrazione finanziaria ed alla regione e fornire le notizie ed i dati che potranno essere dalle medesime richiesti”».

Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 5-bis. - (*Controlli*). - 1. Le unità sanitarie locali, ove non vi abbiano ancora provveduto, individuano ed organizzano entro il 31 dicembre 1989, all'interno dei presidi multizonali di prevenzione di cui all'articolo 22 della

legge 23 dicembre 1978, n. 833, una sezione specializzata per i controlli ambientali, dotata della strumentazione adeguata alle attività di controllo e di prevenzione. A tal fine, le regioni, a norma dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, possono autorizzare le unità sanitarie locali alla copertura dei posti vacanti nelle piante organiche.

2. Gli operatori delle sezioni di controllo ambientale hanno libero accesso alla proprietà pubblica e privata per l'esecuzione delle funzioni previste dal presente decreto e possono raccogliere quanto necessario all'espletamento dei compiti di polizia amministrativa. A tal fine, detti operatori sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

3. Agli addetti alla vigilanza, ai fini dello svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dal presente decreto, è attribuita la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, secondo le procedure dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. I controlli debbono essere effettuati presso i presidi multizonali di prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, in caso di loro dichiarata temporanea impossibilità, preferibilmente presso i laboratori idonei individuati dalle regioni, costituiti anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

5. I laboratori di cui al comma 4 che eseguono le analisi sono tenuti a trasmettere i risultati all'unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata la risorsa idrica controllata.

6. Nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, nell'ambito del piano di disinquinamento di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono istituite con decreto dei Ministri dell'ambiente e della sanità, d'intesa con le regioni interessate, apposite unità di crisi per l'esercizio delle funzioni di controllo e delle analisi necessarie per la verifica dell'attuazione del piano e per il monitoraggio delle situazioni ambientali. Le unità di crisi sono formate con personale delle unità sanitarie locali, dei presidi multizonali e dei comuni interessati nonché degli istituti tecnico-scientifici centrali del Servizio sanitario nazionale. L'indirizzo e il controllo sulle unità di crisi sono esercitati da comitati paritetici Stato-regioni istituiti per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale in attuazione dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Unità di crisi possono essere istituite, con le stesse procedure, in situazione di emergenza ambientale o sanitaria che interessino aree territoriali determinate.

7. Il Ministro della sanità ed il Ministro dell'ambiente, d'intesa, definiscono ed aggiornano le normative tecniche per i rilevamenti ed i controlli ambientali.

8. Le sezioni di cui al presente articolo sono tenute a fornire i dati in loro possesso alle amministrazioni pubbliche competenti, ivi compresi i soggetti preposti alla pianificazione di bacino, che ne facciano richiesta. In attesa del riordino dei servizi tecnici dello Stato ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, le sezioni svolgono altresì specifici programmi di rilevamento e controllo sulla base di apposite convenzioni tra le amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta e gli assessori alla sanità delle regioni e province autonome interessate previa comunicazione degli oneri al Ministero della sanità.

Art. 5-ter. - (Canoni). - 1. L'articolo 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981,

n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, è sostituito dal seguente:

“Art. 10. - 1. I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono così fissati:

a) per ogni modulo (cento litri al minuto secondo) di acqua ad uso di irrigazione, lire 64 mila;

b) per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro lire 640;

c) per ogni modulo d'acqua (ogni modulo si presume pari a tre milioni di metri cubi annui) ad uso potabile, igienico e simili, lire una a metro cubo assentito;

d) per ogni modulo d'acqua (ogni modulo si presume pari a tre milioni di metri cubi annui) ad uso industriale, lire cinque a metro cubo assentito per le acque superficiali e lire dieci a metro cubo per le acque sotterranee;

e) per ogni modulo d'acqua per piscicoltura, lire 500 mila;

f) per ogni chilowatt di fattura nominale concessa o riconosciuta, lire 10.496.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 36 del testo unico di cui al comma 1, nonchè le esenzioni attualmente vigenti.

3. Gli importi dei canoni non possono essere inferiori a lire 100 mila per le utilizzazioni a scopo irriguo, a lire 500 mila per uso potabile, igienico e simili, a lire tre milioni per uso industriale ed a lire 100 mila annue per le altre utilizzazioni. I canoni sono aggiornati ogni biennio con decreto del Ministro delle finanze, sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nonchè, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sulla base dello stato delle risorse idriche.

4. Gli importi dei canoni per le utilizzazioni a scopo irriguo che favoriscano il ravvenamento delle falde idriche sotterranee sono ridotti della metà”.

Art. 5-*quater*. - (*Finanziamento del sistema dei controlli*). - 1. La maggiore entrata di cui all'articolo 5-*ter* va ad integrazione del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento del sistema dei controlli di cui all'articolo 5-*bis*.

Art. 5-*quinquies*. - (*Potenziamento delle dotazioni strumentali dei presidi multizonali di prevenzione*). - 1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, è autorizzato il potenziamento delle dotazioni strumentali dei presidi multizonali di prevenzione delle unità sanitarie locali.

2. Per la copertura delle necessità di cui al comma 1, nonchè per la copertura dei posti in organico del personale dei servizi e presidi multizonali di prevenzione, si provvede a decorrere dal 1990 con il trasferimento delle quote del Fondo sanitario nazionale alle unità sanitarie locali in proporzione al numero di servizi e presidi territoriali. Le unità sanitarie locali presentano

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

idonea documentazione alla regione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

L'articolo 6 è soppresso.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Scarichi idrici). - 1. I parametri "pesticidi clorurati" e "pesticidi fosforati" di cui rispettivamente ai numeri 46 e 47 della tabella A ed ai numeri 44 e 45 della tabella C allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti come segue:

PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati, compresi PCB e PCT) mg/l	0,05	$\frac{C1}{L1} + \frac{C2}{L2} \leq 1$
Pesticidi fosforati mg/l	0,1	Fermo restando che il limite fissato per i due parametri non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 1.

2. Le concentrazioni di cui al comma 1 possono essere ulteriormente ridotte ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, con provvedimenti adottati dalle singole regioni, in base alla gravità del processo di contaminazione in atto o di previsione della potenziale contaminazione.

3. Per l'adeguamento degli scarichi degli insediamenti produttivi di pesticidi, diversi da quelli clorurati e fosforati e compresi nei parametri "pesticidi totali" di cui al comma 1 esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere presentata all'autorità competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, domanda di autorizzazione contenente le modificazioni che si intendono effettuare nei processi produttivi e negli impianti di trattamento, nonché l'impegno a realizzare gli interventi necessari entro dodici mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione.

4. Il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dal seguente:

«Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono adeguate, integrate e modificate le tabelle A e C della presente legge, in base alle

disposizioni comunitarie e tenuto conto delle nuove conoscenze scientifiche, tecnologiche ed ecotossicologiche. Tali adeguamenti, integrazioni e modifiche devono essere finalizzati ad una migliore tutela della salute, della qualità dei corpi idrici, della flora e della fauna e dell'ambiente in generale e non devono comunque comportare rischi per la salute e conseguenze negative per la qualità dei corpi idrici. Con lo stesso decreto sono fissati i tempi per l'adeguamento degli scarichi degli insediamenti produttivi ai parametri tabellari oggetto di modifica».

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis. - (Venezia e Chioggia). - 1. È fatto obbligo ai comuni di Venezia e di Chioggia di provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sentita la regione Veneto, a deliberare sulla tipologia di collettamento e trattamento dei reflui civili e produttivi e su tempi e finanziamenti necessari alla realizzazione.

2. È fatto comunque obbligo alle aziende produttive artigiane di adeguare, entro due anni dalla formulazione del piano di collettamento e trattamento di pertinenza comunale, lo scarico prodotto.

3. È istituito presso la regione Veneto il comitato tecnico-scientifico di controllo e gestione dei reflui formato da:

- a) un rappresentante del magistrato alle acque, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
- c) un rappresentante della regione Veneto;
- d) un rappresentante del comune di Venezia;
- e) un rappresentante del comune di Chioggia;
- f) un rappresentante dell'unità sanitaria locale competente;
- g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria.

4. Al comitato predetto è affidato il compito di analizzare le condizioni dei singoli scarichi, di elaborare le opportune prescrizioni e controllare la corretta realizzazione delle stesse.

5. Le aziende a tal fine sono tenute, entro tre mesi dall'istituzione del comitato, a formalizzare la propria posizione.

6. Il mancato assolvimento del predetto adempimento comporta l'esclusione da eventuali benefici deliberati a tal fine in attuazione della legislazione speciale per Venezia.

7. I procedimenti penali relativi alle violazioni per mancata autorizzazione allo scarico rimangono sospesi finchè non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di cui al presente articolo. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti al comma 2 estingue i reati di cui all'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni e integrazioni».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (Tassa di concessione governativa sulla produzione di fitofarmaci). - 1. Al titolo III, Igiene-Sanità, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare delle tasse	Modo di pagamento	NOTE
6-bis	1. Autorizzazione ad attivare uno stabilimento per la produzione di presidi sanitari (art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, ed articoli 6, 7 ed 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255): a) tassa di rilascio . b) tassa annuale	1.500.000 550.000	ordinario ordinario	Le tasse di rilascio previste dai sottonumeri 1 e 2 sono dovute anche per ogni variazione delle autorizzazioni e delle registrazioni. Le tasse annuali dei sottonumeri 1 e 2 sono dovute entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. Il mancato pagamento comporta la revoca delle autorizzazioni e registrazioni.
	2. Registrazione di presidi sanitari (art. 6 della citata legge n. 283 del 1962, modificata dalla legge n. 441 del 1963, ed articoli 12, 13 e 14 del regolamento approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968); per ogni tipo di prodotto: a) tassa di rilascio . b) tassa annuale	1.000.000 550.000	ordinario ordinario	

2. Per l'anno in corso le tasse annuali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (Assistenza tecnica agli imprenditori agricoli). - 1. Nell'ambito delle azioni da realizzare in attuazione del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, in collaborazione con le regioni e sentite le organizzazioni professionali agricole rappresentate nel CNEL, le misure dirette a promuovere il recupero, la tutela e la valorizzazione ambientale con la diffusione di tecniche colturali finalizzate al razionale e coerente impiego dei presidi sanitari, anche mediante assistenza tecnica agli agricoltori, salvaguardando in primo luogo la salute umana e quindi le esigenze economiche e di produttività delle colture.

2. Le regioni, in collaborazione con le organizzazioni di cui al comma 1, stabiliscono all'inizio di ogni annata agraria piani di diserbo chimico e

meccanico sorvegliato per le zone interessate ai divieti in sostituzione dei diserbi attuati con i prodotti vietati, nonchè piani di sorveglianza finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza attiva diserbante».

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis. - (*Zone di intervento e divieto di vendita al minuto e di impiego di sostanze diserbanti*). - 1. Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche adottano i piani di intervento di cui agli articoli 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per i territori nei quali i controlli analitici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), dello stesso decreto abbiano rilevato nelle acque destinate al consumo umano il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza attiva diserbante.

2. Le regioni suddette, insieme ai provvedimenti di cui al comma 1, provvedono a delimitare, ove necessario d'intesa fra di loro, i territori interessati dai piani di intervento e le eventuali zone contermini, tenuto conto dell'entità della situazione di degrado delle risorse idriche in relazione alla tutela della salute umana, al rischio ambientale, alla natura dei suoli, all'assetto idrogeologico, alle pratiche agronomiche ed allo stato di attuazione del piano regionale di lotta fitopatologica integrata.

3. È vietato ogni tipo di vendita al minuto e di impiego di prodotti contenenti sostanze attive diserbanti nei territori e nelle zone contermini individuati dalle regioni ai sensi dei commi precedenti.

4. Nei territori nei quali si applicano i divieti di cui al comma 3, i controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, relativamente al parametro 55 di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si effettuano con frequenza almeno quindicinale».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Approvvigionamento idrico di emergenza*). - 1. Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche, nell'ambito dei piani di intervento da adottare ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i progetti per l'approvvigionamento idrico di emergenza. Tali progetti sono comunicati al Ministro dell'ambiente il quale ne verifica, d'intesa con il Ministro della sanità, la congruità quanto alle finalità e ai tempi di attuazione; con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e per il coordinamento della protezione civile, sono ripartiti i fondi di cui all'articolo 12 fra le regioni.

2. Le regioni delegano agli enti locali l'esecuzione delle opere».

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - (Sanzioni). - 1. Chiunque vende sostanze attive diserbanti in violazione del divieto di vendita è punito con l'arresto fino a tre anni.

2. Chiunque impiega sostanze attive diserbanti in violazione del divieto di impiego è punito con l'ammenda da lire 250 mila fino a 5 milioni».

All'articolo 16, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «prevenire le emergenze» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso le opportune interconnessioni».

La Tabella A è sostituita dalla seguente:

«TABELLA A

(prevista dall'articolo 13)

INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DIRIGENZIALI
DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
<i>Quadro E - DIRIGENTI CHIMICI</i>				
D	Dirigente superiore	3	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	3
E	Primo dirigente	4	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	4
<i>Quadro F - DIRIGENTI FARMACISTI</i>				
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
<i>Quadro G - DIRIGENTI INGEGNERI</i>				
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
<i>Quadro M - DIRIGENTI ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO</i>				
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1

».

La Tabella B è sostituita dalla seguente:

«TABELLA B
(prevista dall'articolo 13)

Livello	Qualifica	Posti in aumento
VII	CHIMICI Chimico superiore } Chimico }	5
VII	FARMACISTI Farmacista superiore } Farmacista }	2
VII	INGEGNERI Ingegnere superiore } Ingegnere }	2
VII	ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO Analista superiore } Analista }	1
VII	BIOLOGI Biologo superiore } Biologo }	2

».

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 14 giugno 1989, n. 229, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1989.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile, anche in attuazione delle direttive comunitarie in materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici;

E M A N A

il seguente decreto:

Articolo 1.

(Divieto di vendita e impiego di diserbanti)

1. Per le fattispecie di cui agli articoli 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nelle zone di protezione di sorgenti, pozzi e punti di presa di acqua utilizzata da imprese acquedottistiche sono vietati la vendita e ogni tipo di impiego di sostanze attive diserbanti, per le quali i controlli analitici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Tutela delle acque sotterranee)

(Inserito, con diversa formulazione, come comma 1 dell'articolo 10-bis del presente testo).

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

n. 236, abbiano rilevato il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza.

2. La zona di protezione è delimitata dalla regione interessata in relazione alla situazione di vulnerabilità e rischio delle risorse idriche.

(V. *articolo 4 del presente testo*).

Articolo 2.

(*Prodotti sostitutivi*)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, sono individuate le sostanze attive utilizzabili nelle zone di cui all'articolo 1 come prodotti sostitutivi di quelli vietati e le eventuali particolari modalità di impiego.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente, in relazione al progressivo miglioramento della qualità delle acque può essere nuovamente consentito l'uso e la vendita delle sostanze di cui all'articolo 1, tenuto conto di specifiche esigenze agronomiche locali, condizionatamente all'osservanza di precise modalità di impiego da indicarsi nello stesso decreto e comunque tali da assicurare il mantenimento della qualità delle risorse idriche.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

(Soppresso).

1. L'articolo 94 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

«Art. 94. - 1. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione in tutto il territorio nazionale.

2. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee devono essere compatibili con le capacità di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino.

3. Qualora sia accertato l'abbassamento del livello delle falde, nei periodi di siccità, e quando lo richiedano le esigenze di tutela qualitativa delle acque, l'amministrazione competente può disporre una riduzione dei quantitativi estraibili in base a regolare titolo e una modificazione delle modalità di emungimento».

2. I consorzi di bonifica ed irrigui collaborano con le regioni e con le amministrazioni statali per la tutela delle acque sotterranee e sono tenuti a controllare il regime delle falde idriche sotterranee e a rendere pubblici i dati raccolti.

3. Chiunque, non associato ai consorzi irrigui e di bonifica, utilizzi canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e comunque compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

Articolo 2.

(Classificazione delle acque)

(Soppresso).

(Soppresso)

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(V. *articolo 6 del presente testo*).

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

1. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, è sostituito dal seguente:

«Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile devono essere comunque classificate da ciascuna regione nelle categorie A1, A2, A3, entro il 31 dicembre 1989. Le suddette categorie corrispondono a tre diverse classi di qualità di acque superficiali le cui caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche sono indicate nell'allegato al presente decreto».

Articolo 2-bis.

(*Gestione unitaria dei servizi*)

1. Gli ambiti territoriali ottimali per la gestione unitaria dei servizi di acquedotto, fognature e depurazione sono individuati entro il 30 marzo 1990 dalle regioni, anche d'intesa, ovvero, se necessario, dalle autorità di bacino competenti ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla base di criteri e indirizzi definiti entro il 31 dicembre 1989 ai sensi dell'articolo 4 della predetta legge.

2. Entro il 31 dicembre 1991, con legge regionale sono disciplinati l'affidamento dei predetti servizi unificati a consorzi obbligatori dei comuni compresi negli ambiti individuati, nonché le modalità di gestione della fase transitoria ed il trasferimento dei rapporti giuridici. I consorzi possono gestire i servizi anche mediante società a maggioranza pubblica, cui partecipino enti locali e loro aziende municipalizzate, altri enti pubblici e soggetti privati.

3. I consorzi obbligatori sono istituiti sulla base di uno statuto-tipo definito ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Articolo 2-ter.

(*Uso plurimo delle acque*)

1. Al fine di determinare l'uso plurimo delle acque superficiali e salvaguardare il regime delle acque sotterranee, le regioni possono prevedere la realizzazione di acquedotti industriali in regime di concessione di costruzione e gestione. Per le medesime finalità i consorzi di bonifica ed irrigui possono utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. Deve essere assicurata la restituzione dell'acqua con caratteristiche qualitative compatibili con le successive utilizzazioni e principalmente l'uso irriguo. Per i predetti usi resta fermo il canone per l'uso irriguo a carico dei consorzi concessionari. Alla concessione degli altri usi si provvede secondo le norme del capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, ed i proventi relativi rientrano tra quelli previsti all'articolo 100 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

(Assistenza tecnica agli agricoltori)

1. Nell'ambito delle azioni da realizzare in attuazione del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste adotta, in collaborazione con le regioni, le misure dirette a promuovere la tutela ed il recupero ambientale con la diffusione di tecniche colturali finalizzate al razionale e coerente impiego dei presidi sanitari, salvaguardando altresì le esigenze economiche e di produttività delle colture.

(V. articolo 9 del presente testo).

Articolo 4.

(Tutela amministrativa delle acque sotterranee)

1. L'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

«Art. 94. - La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione in tutto il territorio nazionale.

L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee devono essere compatibili con le capacità di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino.

Qualora sia accertato l'abbassamento del livello delle falde e nei periodi di siccità, l'amministrazione competente può ridurre l'estrazione di acque sotterranee in proporzione ai quantitativi estraibili in base a regolare titolo».

Articolo 5.

(Pozzi d'acqua).

1. Le regioni, sentiti i comuni interessati, stabiliscono le misure di tutela dei pozzi d'acqua privati destinati al consumo umano.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 3.

(Mappatura degli impianti di acquedotto)

(Inserito, con diversa formulazione, come comma 1 dell'articolo 9 del presente testo).

1. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce con decreto i criteri generali per la mappatura delle opere di attingimento, di raccolta e di potabilizzazione dell'acqua fornita all'utenza. Le regioni, sulla base dei predetti criteri, emanano le relative norme integrative e di attuazione entro sei mesi dall'emanazione del citato decreto ministeriale.

2. Entro un anno dall'emanazione delle normative regionali di cui al comma 1, i soggetti gestori di impianti pubblici di acquedotto redigono e mettono a disposizione la mappatura di cui al comma 1 alle unità sanitarie locali, ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, ai comuni ed alle regioni territorialmente interessate.

Articolo 4.

Soppresso.

(Collocato, con diversa formulazione, come articolo 1 del presente testo).

Articolo 5.

(Approvvigionamento idrico autonomo)

1. Le regioni, sentiti i comuni interessati, stabiliscono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. I proprietari e i possessori di pozzi di cui al comma 1 sono obbligati almeno ogni anno a sottoporre i pozzi e le acque utilizzate a controlli sanitari a loro spese, secondo le modalità indicate dalle regioni.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

decreto, le misure di tutela di pozzi d'acqua privati e delle sorgenti destinati al consumo umano.

2. I proprietari ed i possessori dei pozzi di cui al comma 1 sono obbligati a sottoporre almeno ogni anno a loro spese i pozzi medesimi e le acque utilizzate a controlli sanitari, secondo le modalità indicate dalle regioni.

3. I proprietari e possessori di pozzi di cui al comma 1, che prestano la loro opera per la definizione del monitoraggio delle fonti acquifere secondo i piani predisposti dalle istituzioni pubbliche, possono beneficiare dei contributi che le regioni predispongono al fine di effettuare i controlli e l'eventuale risanamento dei punti di emungimento delle acque.

4. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo modificato dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 62, è sostituito dai seguenti:

«Tutti i soggetti che al di fuori dei pubblici servizi di acquedotto si approvvigionano di acqua destinata a qualsiasi uso, anche non potabile, devono denunciare i quantitativi prelevati alle province, con periodicità non superiore all'anno, rispettando le modalità e fornendo gli ulteriori dati, concernenti le opere di derivazione e l'utilizzazione delle risorse, stabiliti dalle regioni. I soggetti di cui all'articolo 93 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le imprese familiari coltivatrici singole e associate che utilizzano l'acqua per uso agricolo sono tenuti alla denuncia su richiesta delle province in relazione ad esigenze di tutela quantitativa e qualitativa delle acque.

Per assicurare la corretta gestione del patrimonio idrico sotterraneo le province si avvalgono, mediante convenzione, dei soggetti gestori di pubblici acquedotti individuati dalle regioni.

Ciascun soggetto gestore di pubblico acquedotto individuato dalla regione deve: a) provvedere all'installazione di contatori o comunque di idonei strumenti di misura per i prelievi di cui al quarto comma; gli utenti sono tenuti a corrispondere il nolo contatore a canone fisso, il quale è stabilito con le procedure disposte per la fissazione delle tariffe idriche; b) vigilare sulla corretta manutenzione dei pozzi d'acqua e provvedere a segnalare alle amministrazioni competenti i pozzi abusivi, nonché gli usi non corretti delle risorse idriche sotterranee; c) trasmettere una relazione annuale all'amministrazione finanziaria ed alla regione e fornire le notizie ed i dati che potranno essere dalle medesime richiesti».

Art. 5-bis.

(Controlli).

1. Le unità sanitarie locali, ove non vi abbiano ancora provveduto, individuano ed organizzano entro il 31 dicembre 1989, all'interno dei presidi

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

multizonali di prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una sezione specializzata per i controlli ambientali, dotata della strumentazione adeguata alle attività di controllo e di prevenzione. A tal fine, le regioni, a norma dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, possono autorizzare le unità sanitarie locali alla copertura dei posti vacanti nelle piante organiche.

2. Gli operatori delle sezioni di controllo ambientale hanno libero accesso alla proprietà pubblica e privata per l'esecuzione delle funzioni previste dal presente decreto e possono raccogliere quanto necessario all'espletamento dei compiti di polizia amministrativa. A tal fine, detti operatori sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

3. Agli addetti alla vigilanza, ai fini dello svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dal presente decreto, è attribuita la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, secondo le procedure dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. I controlli debbono essere effettuati presso i presidi multizonali di prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, in caso di loro dichiarata temporanea impossibilità, preferibilmente presso i laboratori idonei individuati dalle regioni, costituiti anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

5. I laboratori di cui al comma 4 che eseguono le analisi sono tenuti a trasmettere i risultati all'unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata la risorsa idrica controllata.

6. Nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, nell'ambito del piano di disinquinamento di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono istituite con decreto dei Ministri dell'ambiente e della sanità, d'intesa con le regioni interessate, apposite unità di crisi per l'esercizio delle funzioni di controllo e delle analisi necessarie per la verifica dell'attuazione del piano e per il monitoraggio delle situazioni ambientali. Le unità di crisi sono formate con personale delle unità sanitarie locali, dei presidi multizonali e dei comuni interessati nonché degli istituti tecnico-scientifici centrali del Servizio sanitario nazionale. L'indirizzo e il controllo sulle unità di crisi sono esercitati da comitati paritetici Stato-regioni istituiti per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale in attuazione dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Unità di crisi possono essere istituite, con le stesse procedure, in situazione di emergenza ambientale o sanitaria che interessino aree territoriali determinate.

7. Il Ministro della sanità ed il Ministro dell'ambiente, d'intesa, definiscono ed aggiornano le normative tecniche per i rilevamenti ed i controlli ambientali.

8. Le sezioni di cui al presente articolo sono tenute a fornire i dati in loro possesso alle amministrazioni pubbliche competenti, ivi compresi i soggetti preposti alla pianificazione di bacino, che ne facciano richiesta. In attesa del riordino dei servizi tecnici dello Stato ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, le sezioni svolgono altresì specifici programmi di rilevamento e controllo sulla base di apposite convenzioni tra le amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta e gli assessori alla sanità delle regioni e province

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

autonome interessate previa comunicazione degli oneri al Ministero della sanità.

Articolo 5-ter.

(Canoni)

1. L'articolo 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - 1. I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono così fissati:

a) per ogni modulo (cento litri al minuto secondo) di acqua ad uso di irrigazione, lire 64 mila;

b) per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro lire 640;

c) per ogni modulo d'acqua (ogni modulo si presume pari a tre milioni di metri cubi annui) ad uso potabile, igienico e simili, lire una a metro cubo assentito;

d) per ogni modulo d'acqua (ogni modulo si presume pari a tre milioni di metri cubi annui) ad uso industriale, lire cinque a metro cubo assentito per le acque superficiali e lire dieci a metro cubo per le acque sotterranee;

e) per ogni modulo d'acqua per piscicoltura, lire 500 mila;

f) per ogni chilowatt di fattura nominale concessa o riconosciuta, lire 10.496.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 36 del testo unico di cui al comma 1, nonchè le esenzioni attualmente vigenti.

3. Gli importi dei canoni non possono essere inferiori a lire 100 mila per le utilizzazioni a scopo irriguo, a lire 500 mila per uso potabile, igienico e simili, a lire tre milioni per uso industriale ed a lire 100 mila annue per le altre utilizzazioni. I canoni sono aggiornati ogni biennio con decreto del Ministro delle finanze, sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nonchè, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sulla base dello stato delle risorse idriche.

4. Gli importi dei canoni per le utilizzazioni a scopo irriguo che favoriscano il ravvenamento delle falde idriche sotterranee sono ridotti della metà».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 6.

(*Classificazione delle acque*).

1. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, è sostituito dai seguenti:

«Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile devono essere comunque classificate da ciascuna regione nelle categorie A1, A2 e A3, entro il 31 dicembre 1989.

Le suddette categorie corrispondono a tre diverse classi di qualità di acque superficiali, le cui caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche sono indicate nell'allegato al presente decreto».

2. La disposizione del presente articolo sostituisce quella dell'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1989, n. 136.

Articolo 7.

(*Scarichi idrici*).

1. I parametri «pesticidi clorurati» e «pesticidi fosforati» di cui rispettivamente ai numeri 46 e 47 della tabella A ed ai numeri 44 e 45 della

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 5-quater.

(Finanziamento del sistema dei controlli)

1. La maggiore entrata di cui all'articolo 5-ter va ad integrazione del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento del sistema dei controlli di cui all'articolo 5-bis.

Articolo 5-quinquies.

(Potenziamento delle dotazioni strumentali dei presidi multizonali di prevenzione)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, è autorizzato il potenziamento delle dotazioni strumentali dei presidi multizonali di prevenzione delle unità sanitarie locali.

2. Per la copertura delle necessità di cui al comma 1, nonchè per la copertura dei posti in organico del personale dei servizi e presidi multizonali di prevenzione, si provvede a decorrere dal 1990 con il trasferimento delle quote del Fondo sanitario nazionale alle unità sanitarie locali in proporzione al numero di servizi e presidi territoriali. Le unità sanitarie locali presentano idonea documentazione alla regione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 6.

Soppresso.

(Collocato, con diversa formulazione, come articolo 2 del presente testo).

Articolo 7.

(Scarichi idrici).

1. I parametri "pesticidi clorurati" e "pesticidi fosforati" di cui rispettivamente ai numeri 46 e 47 della tabella A ed ai numeri 44 e 45 della

(Segue: Testo del decreto-legge)

tabella C allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono sostituiti come segue:

«

PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati, compresi PCB e PCT) mg/l	0,05	$\frac{C1}{L1} + \frac{C2}{L2} \leq 1$
Pesticidi fosforati mg/l	0,1	Fermo restando che il limite fissato per i due parametri non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 1.

».

2. Tenuto conto delle nuove conoscenze scientifiche e per migliorare la tutela delle acque, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono integrate e modificate le tabelle A e C allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

tabella C allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti come segue:

«*identico*».

2. Le concentrazioni di cui al comma 1 possono essere ulteriormente ridotte ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, con provvedimenti adottati dalle singole regioni, in base alla gravità del processo di contaminazione in atto o di previsione della potenziale contaminazione.

3. Per l'adeguamento degli scarichi degli insediamenti produttivi di pesticidi, diversi da quelli clorurati e fosforati e compresi nei parametri "pesticidi totali" di cui al comma 1 esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere presentata all'autorità competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, domanda di autorizzazione contenente le modificazioni che si intendono effettuare nei processi produttivi e negli impianti di trattamento, nonché l'impegno a realizzare gli interventi necessari entro dodici mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione.

4. Il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dal seguente:

«Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono adeguate, integrate e modificate le tabelle A e C della presente legge, in base alle disposizioni comunitarie e tenuto conto delle nuove conoscenze scientifiche, tecnologiche ed ecotossicologiche. Tali adeguamenti, integrazioni e modifiche devono essere finalizzati ad una migliore tutela della salute, della qualità dei corpi idrici, della flora e della fauna e dell'ambiente in generale e non devono comunque comportare rischi per la salute e conseguenze negative per la qualità dei corpi idrici. Con lo stesso decreto sono fissati i tempi per l'adeguamento degli scarichi degli insediamenti produttivi ai parametri tabellari oggetto di modifica».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 8.

(Tassa di concessione governativa sulla produzione di fitofarmaci).

1. Al titolo III, Igiene-Sanità, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 7-bis

(Venezia e Chioggia)

1. È fatto obbligo ai comuni di Venezia e di Chioggia di provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sentita la regione Veneto, a deliberare sulla tipologia di collettamento e trattamento dei reflui civili e produttivi e su tempi e finanziamenti necessari alla realizzazione.

2. È fatto comunque obbligo alle aziende produttive artigiane di adeguare, entro due anni dalla formulazione del piano di collettamento e trattamento di pertinenza comunale, lo scarico prodotto.

3. È istituito presso la regione Veneto il comitato tecnico-scientifico di controllo e gestione dei reflui formato da:

- a) un rappresentante del magistrato alle acque, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
- c) un rappresentante della regione Veneto;
- d) un rappresentante del comune di Venezia;
- e) un rappresentante del comune di Chioggia;
- f) un rappresentante dell'unità sanitaria locale competente;
- g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria.

4. Al comitato predetto è affidato il compito di analizzare le condizioni dei singoli scarichi, di elaborare le opportune prescrizioni e controllare la corretta realizzazione delle stesse.

5. Le aziende a tal fine sono tenute, entro tre mesi dall'istituzione del comitato, a formalizzare la propria posizione.

6. Il mancato assolvimento del predetto adempimento comporta l'esclusione da eventuali benefici deliberati a tal fine in attuazione della legislazione speciale per Venezia.

7. I procedimenti penali relativi alle violazioni per mancata autorizzazione allo scarico rimangono sospesi finchè non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di cui al presente articolo. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti al comma 2 estingue i reati di cui all'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 8.

(Tassa di concessione governativa sulla produzione di fitofarmaci).

1. *Identico:*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge)

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare delle tasse	Modo di pagamento	NOTE
6-bis	<p>1. Autorizzazione ad attivare uno stabilimento per la produzione di presidi sanitari (art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, ed articoli 6, 7 ed 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255):</p> <p>a) tassa di rilascio</p> <p>b) tassa annuale</p> <p>2. Registrazione di presidi sanitari (art. 6 della citata legge n. 283 del 1962, modificata dalla legge n. 441 del 1963, ed articoli 12, 13 e 14 del regolamento approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968); per ogni tipo di prodotto:</p> <p>a) tassa di rilascio</p> <p>b) tassa annuale</p>	<p>1.500.000</p> <p>500.000</p> <p>1.000.000</p> <p>500.000</p>	<p>ordinario</p> <p>ordinario</p> <p>ordinario</p> <p>ordinario</p>	<p>Le tasse di rilascio previste dai sottonumeri 1 e 2 sono dovute anche per ogni variazione delle autorizzazioni e delle registrazioni.</p> <p>Le tasse annuali dei sottonumeri 1 e 2 sono dovute entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. Il mancato pagamento comporta la revoca delle autorizzazioni e registrazioni.</p>

2. Per l'anno in corso le tasse annuali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 9.

(Mappatura degli impianti di acquedotto)

1. Per permettere in sede locale un efficace e puntuale controllo igienico-sanitario sulle acque destinate al consumo umano, i soggetti gestori di impianti di acquedotto, su conformi direttive delle autorità regionali da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redigono e trasmettono, entro i successivi due anni, alle unità sanitarie locali, ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, ai comuni ed alle regioni territorialmente interessati la mappatura delle opere di attingimento,

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

di trasporto, di raccolta, di trattamento e di distribuzione dell'acqua fornita all'utenza.

2. La relativa documentazione e i periodici aggiornamenti sono trasmessi dalle regioni ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e dei lavori pubblici.

(V. *articolo 3 del presente testo*).

Articolo 10.

(*Relazione annuale*)

1. Le regioni trasmettono ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e dei lavori pubblici, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sullo stato di applicazione delle disposizioni di settore, sulle problematiche d'ordine igienico-sanitario, ambientale ed acquedottistiche evidenziate od ipotizzabili a breve, medio e lungo periodo, sulle eventuali carenze emerse e sui rimedi proponibili per eliminarle.

(V. *articolo 1 del presente testo*).

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

1. Nell'ambito delle azioni da realizzare in attuazione del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, in collaborazione con le regioni e sentite le organizzazioni professionali agricole rappresentate nel CNEL, le misure dirette a promuovere il recupero, la tutela e la valorizzazione ambientale con la diffusione di tecniche colturali finalizzate al razionale e coerente impiego dei presidi sanitari, anche mediante assistenza tecnica agli agricoltori, salvaguardando in primo luogo la salute umana e quindi le esigenze economiche e di produttività delle colture.

2. Le regioni, in collaborazione con le organizzazioni di cui al comma 1, stabiliscono all'inizio di ogni annata agraria piani di diserbo chimico e meccanico sorvegliato per le zone interessate ai divieti in sostituzione dei diserbanti attuati con i prodotti vietati, nonché piani di sorveglianza finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza attiva diserbante».

Articolo 10.

(Relazione annuale)

Identico.

Articolo 10-bis.

*(Zone di intervento e divieto di vendita al minuto
e di impiego di sostanze diserbanti)*

1. Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche adottano i piani di intervento di cui agli articoli 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 11.

(*Approvvigionamento idrico alternativo*).

1. I piani per l'approvvigionamento idrico alternativo ed i relativi progetti di intervento nelle zone interessate dall'inquinamento da diserbanti, proposti dalle regioni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono approvati dalla Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1988, nei limiti complessivi di spesa di cui all'articolo 12.

2. Gli interventi e le opere da finanziare a norma del comma 1 debbono perseguire i seguenti obiettivi:

a) installazione di unità di potabilizzazione a carboni attivi sugli impianti di acquedotto;

b) interconnessione degli acquedotti eroganti acqua non conforme con acquedotti limitrofi indenni, previa esclusione delle fonti di approvvigionamento maggiormente inquinate;

c) ristrutturazione e potenziamento degli acquedotti esistenti mediante perforazione di nuovi pozzi;

d) realizzazione, nei casi in cui sia necessario, di nuovi acquedotti.

3. La composizione della Conferenza di cui al comma 1 è integrata, in via permanente, dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, nonchè, limitatamente alla discussione ed alla deliberazione

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

1988, n. 236, per i territori nei quali i controlli analitici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), dello stesso decreto abbiano rilevato nelle acque destinate al consumo umano il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza attiva diserbante.

2. Le regioni suddette, insieme ai provvedimenti di cui al comma 1, provvedono a delimitare, ove necessario d'intesa fra di loro, i territori interessati dai piani di intervento e le eventuali zone contermini, tenuto conto dell'entità della situazione di degrado delle risorse idriche in relazione alla tutela della salute umana, al rischio ambientale, alla natura dei suoli, all'assetto idrogeologico, alle pratiche agronomiche ed allo stato di attuazione del piano regionale di lotta fitopatologica integrata.

3. È vietato ogni tipo di vendita al minuto e di impiego di prodotti contenenti sostanze attive diserbanti nei territori e nelle zone contermini individuati dalle regioni ai sensi dei commi precedenti.

4. Nei territori nei quali si applicano i divieti di cui al comma 3, i controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, relativamente al parametro 55 di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si effettuano con frequenza almeno quindicinale.

Articolo 11.

(Approvvigionamento idrico di emergenza).

1. Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche, nell'ambito dei piani di intervento da adottare ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i progetti per l'approvvigionamento idrico di emergenza. Tali progetti sono comunicati al Ministro dell'ambiente il quale ne verifica, d'intesa con il Ministro della sanità, la congruità quanto alle finalità e ai tempi di attuazione; con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e per il coordinamento della protezione civile, sono ripartiti i fondi di cui all'articolo 12 fra le regioni.

2. Le regioni delegano agli enti locali l'esecuzione delle opere.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

relative agli interventi di cui al comma 1, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, dal presidente della giunta della regione Friuli-Venezia Giulia e dal presidente della regione Marche; il comitato tecnico della medesima Conferenza è integrato con i rappresentanti designati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile e dalle predette regioni.

Articolo 12.

(Finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico alternativo)

1. Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, è integrato per l'anno 1989 dalla somma di lire 200 miliardi e per l'anno 1990 dalla somma di lire 375 miliardi per far fronte agli urgenti interventi, approvati con la procedura di cui all'articolo 11, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto derivanti dalla contaminazione da diserbanti.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, emanate di intesa con i Ministri dell'ambiente, della sanità e del tesoro, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 200 miliardi nel 1989 ed a lire 375 miliardi nel 1990, si provvede:

a) quanto a lire 200 miliardi nel 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta a lire 1.500 miliardi l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, ed a lire 665 miliardi la quota di detta autorizzazione riservata agli interventi di tutela ambientale;

b) quanto a lire 375 miliardi nel 1990, mediante utilizzo della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 200 miliardi, l'accantonamento «Rifinanziamento progetti FIO e quota ammortamento mutui BEI» e, quanto a lire 175 miliardi, l'accantonamento «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 12.

(Finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico alternativo)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 13.

(Potenziamento dei ruoli del personale del Ministero della sanità)

1. Per far fronte alle esigenze dell'area igienico-sanitaria, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le dotazioni organiche dei ruoli dei dirigenti del Ministero della sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate nelle misure di cui all'allegata tabella A. Sono altresì incrementate le dotazioni organiche del VII livello funzionale, nelle misure di cui all'allegata tabella B.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono conferiti mediante concorso speciale per esami. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 8.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 15.

(Sanzioni)

1. Chiunque impiega o vende sostanze attive diserbanti in violazione del divieto di cui all'articolo 1 è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila fino a cinque milioni.

Articolo 16.

(Aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti)

1. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'anno 1989 e lire 5 miliardi nell'anno 1990, per l'aggiornamento e l'adeguamento, da parte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentite le regioni, del piano regolatore generale degli acquedotti. Il relativo programma di studi e indagini è finalizzato

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 13.

(Potenziamento dei ruoli del personale del Ministero della sanità)

Identico.

Articolo 14.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e province autonome)

Identico.

Articolo 15.

(Sanzioni)

1. Chiunque vende sostanze attive diserbanti in violazione del divieto di vendita è punito con l'arresto fino a tre anni.

2. Chiunque impiega sostanze attive diserbanti in violazione del divieto di impiego è punito con l'ammenda da lire 250 mila fino a 5 milioni.

Articolo 16.

(Aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti)

1. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'anno 1989 e lire 5 miliardi nell'anno 1990, per l'aggiornamento e l'adeguamento, da parte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentite le regioni, del piano regolatore generale degli acquedotti. Il relativo programma di studi e indagini è finalizzato

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

prioritariamente alla individuazione a livello nazionale di aree a rischio di crisi idrica ed alla elaborazione di un piano di interventi organici ed integrati atti a prevenire le emergenze.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-91, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, l'accantonamento «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 17.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1989.

COSSIGA

DE MITA - DONAT-CATTIN - RUFFOLO -
FANFANI - AMATO - MANNINO - MACCA-
NICO - VASSALLI - FERRI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

prioritariamente alla individuazione a livello nazionale di aree a rischio di crisi idrica ed alla elaborazione di un piano di interventi organici ed integrati atti a prevenire le emergenze anche attraverso le opportune interconnessioni.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

TABELLA A
(prevista dall'art. 13)

INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DIRIGENZIALI
DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
<i>Quadro E - DIRIGENTI CHIMICI</i>				
D	Dirigente superiore	2	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	2
E	Primo dirigente	4	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	4
<i>Quadro F - DIRIGENTI FARMACISTI</i>				
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
<i>Quadro G - DIRIGENTI INGEGNERI</i>				
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
<i>Quadro M - DIRIGENTI ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO</i>				
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

TABELLA A
(prevista dall'articolo 13)

INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DIRIGENZIALI
DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
<i>Quadro E - DIRIGENTI CHIMICI</i>				
D	Dirigente superiore	3	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	3
E	Primo dirigente	4	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	4

Quadro F - DIRIGENTI FARMACISTI

Identico.

Quadro G - DIRIGENTI INGEGNERI

Identico.

Quadro M - DIRIGENTI ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

TABELLA B
(prevista dall'art. 13)

Livello	Qualifica	Posti in aumento
VII	CHIMICI Chimico superiore } Chimico }	5
VII	FARMACISTI Farmacista superiore } Farmacista }	4
VII	INGEGNERI Ingegnere superiore } Ingegnere }	2
VII	ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO Analista superiore } Analista }	1

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

TABELLA B
(prevista dall'articolo 13)

Livello	Qualifica	Posti in aumento
VII	CHIMICI Chimico superiore } Chimico }	5
VII	FARMACISTI Farmacista superiore } Farmacista }	2
VII	INGEGNERI Ingegnere superiore } Ingegnere }	2
VII	ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO Analista superiore } Analista }	1
VII	BIOLOGI Biologo superiore } Biologo }	2